

Gent.ma Direttrice,

Le scrivo per conto di alcuni cittadini baresi che abitano nel medesimo stabile condominiale in cui insiste il “locale chiuso anche nel Murattiano” (di cui all’articolo a firma Rosanna Volpe, pubblicato dalla Testata da Lei diretta il 24 giugno - ore 12.43), ovvero in edifici posti nelle immediate vicinanze del locale stesso, che hanno letto con viva sorpresa le dichiarazioni relative al provvedimento sanzionatorio rese dalla sig.ra Giorgia Di Giacomo, che gestisce assieme al sig. Gianvito Zonno la vineria “Ruffiano” e che mio tramite intendono inviare una sommaria rettifica, in ragione delle contraddizioni ed inesattezze di cui le dichiarazioni della sig.ra Di Giacomo sono infarcite.

In particolare, l’articolo riporta la dichiarazione di quest’ultima, secondo cui «nel weekend siamo soliti mettere musica nel locale. Non immaginate musica alta o da discoteca». Ebbene, ancora al 30 giugno mattina (non sappiamo se successivamente saranno stati rimossi) l’account Instagram “Ruffiano” reclamizzava con non meno di quindici post i “mercoledì ruffiani” (serate con musica dal vivo) che si sono tenuti da dicembre 2022 ad oggi e con ben nove messaggi i dj set organizzati presso il locale (per i non addetti ai lavori si rammenta che i dj set sono intrattenimenti musicali tenuti da disk jockey, che selezionano i brani di musica da discoteca da loro preferiti e li riproducono, affinché il pubblico balli al ritmo della musica scelta).

Dunque, non risponde al vero che i gestori del locale siano “soliti mettere musica” solo nei weekend e non risponde al vero che la musica “non sia alta o da discoteca”, giacché al contrario in più occasioni i miei assistiti hanno lamentato di essersi dovuti sorbire, anche in orari notturni, musica “techno” ad altissimo volume, contro ogni regola del vivere civile, senza considerare le serate in cui i diffusori della musica e/o le apparecchiature del dj sono state spostati dai gestori della Vineria sulla soglia del locale o addirittura sul marciapiede, evidentemente per rendere condòmini e vicini maggiormente partecipi del clima festoso che si vive all’interno del locale.

Inoltre, a stare alla sig.ra Di Giacomo, nei confronti della vineria “Ruffiano” sarebbe stato elevato un solo verbale di contestazione, in una sola circostanza, ossia nello scorso febbraio.

Senonché, constano ai residenti nello stesso stabile in cui è sita la Vineria, ovvero in edifici siti nelle immediate vicinanze, al contrario di quanto asserito dalla sig.ra Di Giacomo, plurime violazioni delle disposizioni regolamentari comunali verificatesi successivamente al mese di febbraio del corrente anno, debitamente documentate nei numerosi file audio e video in possesso dei miei assistiti.

Peraltro, l'affermazione della sig.ra Di Giacomo secondo cui alla Vineria sarebbe stata contestata una sola violazione stride con l'incipit dell'articolo «venti controlli dal giorno dell'inaugurazione (a dicembre scorso) in poi, due verbali e infine la chiusura disposta lo scorso 19 giugno».

Ancora, a quanto è dato capire dall'articolo, la disposizione che la Vineria avrebbe violato sarebbe l'art. 9, comma 3, lett. i) del Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (che è parte integrante del Documento Strategico del Commercio del Comune di Bari), che nel disciplinare le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali, prescrive che «la diffusione musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e cessare alle ore 24:00».

Nell'articolo la sig.ra Di Giacomo si è avventurata nella spiegazione del contesto nel quale la violazione (asseritamente unica e sola) sarebbe stata riscontrata, affermando che la sanzione sarebbe stata comminata perché, nel festeggiare un compleanno, trascorsa la mezzanotte «c'era solo un sottofondo musicale perché la festa era ancora in corso e non è facile spegnere tutto quando la clientela è ancora nel locale».

Dunque, secondo il pensiero della sig.ra Di Giacomo, ad onta del fatto che le disposizioni comunali sanciscano che negli esercizi che esercitano la somministrazione di cibi e bevande «la diffusione musicale dovrà cessare alle ore 24,00», la sola presenza di clientela autorizza il titolare dell'attività o chi sia stato dal primo preposto a dirigere il locale a violare dolosamente le prescrizioni comunali che, va rammentato, sono finalizzate a contemperare le esigenze di tutti i cittadini, anche di quelli che dopo un giorno di lavoro desiderano potersi riposare o di quelli che per esigenze lavorative e/o familiari l'indomani devono alzarsi di primo mattino.

A stare a quanto riportato nell'articolo, parrebbe che nei confronti della Vineria sia stato applicato il comma 7 dell'art. 12.1 del Capitolo 12 del Documento Strategico del Commercio del Comune di Bari che recita «In caso di particolare gravità o **di recidiva**, la competente autorità comunale dispone, altresì, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione».

Dunque, a quanto è dato capire alla Vineria è stata già contestata la recidiva e poiché, come detto, le violazioni alle norme regolamentari comunali si sono perpetrate nel tempo, non ci si stupirebbe se in un futuro prossimo si registrerà la comminazione di nuove sanzioni.

Un'ulteriore considerazione meritano gli strali della contitolare della Vineria contro “questa ordinanza ... assolutamente anacronistica”, tanto più alla luce della vocazione turistica della Città di Bari.

Sfugge se le lagnanze della sig.ra Di Giacomo siano riferite alle disposizioni del Documento Strategico del Commercio del Comune di Bari, sulla cui base sembra essere stata adottata la sanzione comminata alla Vineria, ovvero al provvedimento con cui è stata ordinata la sospensione dell'attività della stessa Vineria.

In entrambi i casi, le rimostranze sono infondate.

In particolare, e quanto alla vocazione turistica della nostra Città, rammentiamo che provvedimenti di analogo tenore, che impongono di cessare la diffusione musicale alla mezzanotte, risultano adottati da comuni sia di grandi dimensioni (Torino, Bologna, ecc.), sia di medie dimensioni (Ferrara, Matera, ecc.), sia di piccole dimensioni (Sirmione, S. Elpidio a mare, ecc.), che hanno una tradizione ricettiva assai più risalente nel tempo e più rilevante nei numeri di quanto non la abbia Bari.

Il tutto senza voler concedere che i turisti che non pernottano in amene località di villeggiatura, ma viaggiano per città, in tarda serata non frequentano locali notturni, ma gradiscono generalmente riposare.

Inoltre, le condotte contestate alla Vineria non verrebbero meno in assenza delle disposizioni regolamentari comunali, in quanto il divieto di generare rumori che superano la normale tollerabilità è sancito dall'art. 844 c.c. e dal combinato disposto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del DPCM 14.11.1997, che regolano i valori limite di emissione dei suoni, ossia da disposizioni legislative e regolamentari di portata nazionale, che sono assolutamente inderogabili da provvedimenti comunali.

Si comprende bene, quindi, che l'asserito "anacronistico regolamento" di cui parla la sig.ra Di Giacomo non ha alcuna rilevanza nella determinazione dei livelli di volume della diffusione della musica, che anche prima della mezzanotte non può mai essere effettuata con modalità tali da provocare rumori intollerabili e violare le disposizioni del codice civile e delle leggi statali in materia.

Infine, merita una ferma replica il tentativo di contrapporre la "malamovida" (termine di cui nell'articolo non viene precisato il significato) alla movida della "gente per bene", che solo per essere "per bene" sarebbe legittimata, a quanto è dato ad intendere, a fare chiasso, strepitare e disturbare la quiete pubblica.

Infatti, se una distinzione va fatta fra la "movida" buona e quella che tale non è, il criterio discrezionale va individuato non nell'estrazione sociale e/o nelle capacità reddituali delle persone che la sera si riversano per strada, bensì nell'attitudine di quelle stesse persone a rispettare la legalità (ossia le regole che la collettività si dà per contemperare nel migliore dei modi tutti gli interessi meritevoli di tutela) ed i principi che regolano la civile convivenza, che anche nel tempo libero devono orientare la condotta dei consociati.

E, purtroppo, a dire la verità, ai miei assistiti è parso che ad oggi i gestori della vineria – ristorante "Ruffiano" hanno troppe volte trascorso in comportamenti non improntati alla correttezza ed alla attenzione verso il prossimo.

La ringrazio dell'ospitalità offertami.

Avv. Giampietro Rossiello

Via Andrea da Bari 109 - 70121 - Bari - Tel. 0805233367